



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1

del 30/1/2023

Oggetto: Art. 1, c.229, Legge 29/12/2022 n. 197, diniego stralcio parziale.

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di gennaio con inizio alle ore 16.30 e prosieguo, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 25/1/2023 prot.n. 6752, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^ convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Robert Amato – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale, dott. Ernesto Lozzi;

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

MINERVINI Tommaso

- SINDACO -

Presente

Consiglieri		Consiglieri	
AMATO Robert	Presente	ANCONA Antonio	Presente
AMATO Angela Maria	Presente	LANZA Girolamo Viktor	Assente
FACCHINI Giovanni	Presente	FIorentino Angelo	Presente
PETRUZZELLI Annalisa	Presente	AZZOLLINI Gabriella	Presente
PAPARELLA Vito	Presente	SPACCAVENTO Felice Antonio	Presente
DE GIOIA Onofrio	Presente	GAGLIARDI Annamaria Fabrizia	Presente
GINOSA Elena	Presente	GAGLIARDI Domenico	Presente
SALVEMINI Giacomo	Presente	MASTROPASQUA Pietro	Presente
POLI Maridda Maria	Presente	GERMINARIO Ippolita	Presente
CROCIFERO Antonia	Presente	BINETTI Mauro	Presente
DE PALMA Francesca	Presente	LOGRIECO Adamo	Presente
GERMANO Carmela	Presente	INFANTE Giovanni	Presente

Presenti n. 24 – Assenti n.1

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

## IL PRESIDENTE

In apertura di seduta, introduce l'argomento iscritto al 1<sup>o</sup> punto all'o.d.g. ad oggetto: " Art. 1, comma 229, Legge 29 dicembre 2022 n° 197; diniego stralcio parziale. ”.

Relaziona il Sindaco che illustra al Consiglio la proposta di deliberazione.

Di seguito, intervengono per chiarimenti tecnici i seguenti consiglieri:

- Logrieco Adamo
- Facchini Giovanni
- Binetti Mauro

Risponde ai chiarimenti il funzionario P.O. dell'ufficio tributi dott. Luciano Drago.

Successivamente, in prosecuzione di seduta, intervengono i seguenti consiglieri per discussione generale:

- Logrieco Adamo
- Paparella Vito Corrado

Quindi il Presidente della 4<sup>o</sup> Commissione Paparella Vito Corrado comunica il parere favorevole della Commissione.

Di seguito intervengono per dichiarazione di voto i seguenti consiglieri:

- Ancona Antonio (favorevole)
- Binetti Mauro (contrario)
- Facchini Giovanni (voto contrario)

Al termine

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone:

- **al comma 227**, lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1<sup>o</sup> gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1<sup>o</sup> gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1<sup>o</sup> gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- **al comma 228**, che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- **al comma 229**, che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i

medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- **al comma 231**, che fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Dato atto che:

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Valutato, inoltre,:

- l'impatto della cancellazione di sanzioni ed interessi sui flussi di cassa a realizzarsi;
- gli effetti negativi sulle dinamiche comportamentali dei contribuenti per le attese dei medesimi nel breve e medio periodo di ulteriori provvedimenti di stralcio totale o parziale dei debiti di natura tributaria.

Ritenuto, per quanto sopra, di disporre, ai sensi del predetto articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Dato atto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it).

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente n. 4<sup>^</sup>, reso con verbale n. 1 del 27 gennaio 2023;

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Udita la relazione del Sindaco nonchè l'esposizione degli intervenuti come riportato nel verbale reso a parte dell'odierna seduta consiliare;

Visti i pareri favorevoli, espressi dal Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Servizi Istituzionali e dal Dirigente Corpo Polizia Locale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Servizi Istituzionali e dal Dirigente Corpo Polizia Locale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, con verbale n. 00 del 26/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con votazione espressa per alzata di mano dai 24 consiglieri presenti al momento della votazione che da il seguente esito:

consiglieri presenti: n. 24 (assenti n. 1: Lanza)

votanti: n. 19

astenuti: n. 5 (Azzollini, Spaccavento, Gagliardi Domenico, Gagliardi Annamaria Fabrizia, Infante)

voti favorevoli n. 15

voto contrari: n. 4 (Mastropasqua, Germinario, Binetti, Logrieco)

### **DELIBERA**

1. Disporre di non applicare, ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, esercitando la facoltà prevista dal comma 229 della medesima legge;
2. Inviare, entro il 31 gennaio 2023, copia del presente atto, unitamente alla prescritta dichiarazione, all'agente della riscossione con le modalità dal medesimo stabilite.
3. Pubblicare, entro il 31 gennaio 2023, il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'Ente .

Successivamente, su richiesta della consigliera Amato Angela Maria Rosaria

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti e che registra il seguente risultato:

consiglieri presenti: n. 24 (assenti n. 1: Lanza)

votanti: n. 19

astenuti: n. 5 (Azzollini, Spaccavento, Gagliardi Domenico, Gagliardi Annamaria Fabrizia, Infante)

voti favorevoli n. 15


voto contrari: n. 4 (Mastropasqua, Germinario, Binetti, Logrieco)

### **DELIBERA**

di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.


Il Dirigente del I Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Dott. Mauro De Gennaro



Il Dirigente del Corpo di Polizia Locale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Dott. Cosimo Aloia



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Robert AMATO -



IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Ernesto LOZZI -



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 31 GEN. 2023 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Ernesto LOZZI



### CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Ernesto LOZZI